



Verbale Assemblea Ordinaria per l'anno 2020

Associazione Volontaria Protezione Civile Icaro

Come lettera di convocazione, allegata al presente verbale, nel giorno di Lunedì 12 Ottobre 2020 con inizio alle ore 21:00 si è tenuta l'annuale assemblea ordinaria con le modalità di seguito descritte:

Il presidente Sig. Ugo Artioli informa i presenti che, essendo in seconda convocazione, l'assemblea ha validità secondo le normative vigenti con il numero di persone presenti.

Si Indica, come verbalizzante, il Sig. Sabattini Matteo

Informa inoltre gli associati che sono pervenute N°.4 deleghe:

- Il Sig. Veronese Alberto (delegante) che delega il Sig. Davoli Claudio (delegato)
- La Sig.ra Patrizia Baccarini (delegante) che delega il Sig. Vezzani Giancarlo (delegato)
- Il Sig. Pier Paolo Lugli (delegante) che delega il Sig. Vezzani Giancarlo (delegato)
- Il Sig. Forlani Enrico (delegante) che delega il Sig. Valla Francesco (delegato)

Deleghe allegate al presente verbale.

All'assemblea sono fisicamente presenti N°.28 Associati con diritto di voto e N°.4 deleghe come sopra indicate.

Complessivamente potranno essere espressi N°.32 voti.

Lista presenti allegate al verbale.

Si passa, pertanto, alla illustrazione e discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 Approvazione bilancio consuntivo 2019

.....OMISSIS.....

Punto 2 Approvazione bilancio preventivo 2020

.....OMISSIS.....

Punto 3 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Approvazione del nuovo Statuto per adeguamento alle norme del terzo settore ed aggiornamento del regolamento interno;

Preso atto che la proposta del nuovo statuto venne inviata ai soci, pertanto disponibile ai soci stessi con congruo anticipo, viene messo in discussione l'art. 9 oggetto di diversità di vedute

Il Sig. Vezzani Giancarlo, De Maio Raffaele e Ferrari Marco, chiedono spiegazioni in merito alla modifica apportata alla modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente, chiedendo che tali cariche siano elette direttamente dall'assemblea dei soci.

Il Sig. Ganapini Stefano spiega che nella proposta di nuovo Statuto l'assemblea dei soci eleggerà il Consiglio Direttivo con massimo 9 membri, sarà poi il Consiglio Direttivo ad eleggere tra i componenti il Presidente e Vice Presidente, garantendo così una maggiore operatività dell'Associazione nel tempo favorendo una maggior condivisione fra le figure indicate durante il mandato.

Alla modifica di questo articolo risultano contrari i Sig.ri De Maio Raffaele, Gaccioli Lorenzo, Vezzani Giancarlo, Lazzaretti Alessandro, Copelli Antonio, Davoli Claudio e Battaglioli Sergio. Per indicazione su delega anche i Sig.ri Baccarini Patrizia e Pier Paolo Lugli sono non favorevoli alla modifica dell' Articolo 9, indicando automaticamente la NON APPROVAZIONE della modifica dello statuto

Il Presidente Ugo Artioli, con l'approvazione dell'assemblea, propone di mettere in votazione in modo singolo l'art.9 come proposto dal Comitato Direttivo in carica nella bozza di Statuto.

Si procede alla votazione del solo Art.9 con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI:	21	
VOTI NON FAVOREVOLI:	10	
ASTENUTI:	1	(Valla Francesco)

L'art.9 proposto viene approvato con la maggioranza dei presenti, respingendo la proposta di elezione diretta del Presidente e Vice Presidente.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente Ugo Artioli mette in votazione il nuovo Statuto con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI:	23
VOTI NON FAVOREVOLI:	9

Il nuovo statuto viene approvato dalla maggioranza dei presenti

(Si allega il nuovo statuto al verbale)

.....OMISSIS.....

Punto 7 Raccolta quote associative

.....OMISSIS.....

Punto 8 Varie ed eventuali

.....OMISSIS.....

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e verificata l'assenza di ulteriori richieste di approfondimenti o di interventi da parte dell'assemblea, il presidente Ugo Artioli alle ore 00:15 scioglie l'assemblea.

Correggio il 12 Ottobre 2020

Associazione Volontaria

Protezione Civile

ICARO

Via Mandrio, 1

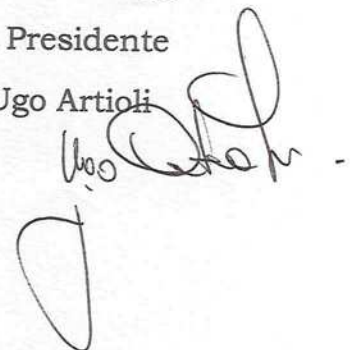
42015 Correggio

Il Presidente

Ugo Artioli

Il verbalizzante

Matteo Sabattini





STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

“Associazione Volontaria di Protezione Civile ICARO - ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, la “Associazione Volontaria di Protezione Civile ICARO - ODV”, Codice Fiscale 91046230354 con sede legale nel Comune di Correggio (RE), che nel prosieguo per brevità sarà denominata Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- (Y) Protezione Civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018: Codice della Protezione Civile
- (E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- (F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore e con le modalità di cui al regolamento dell'Associazione.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere, a mezzo dei volontari, le attività di Protezione Civile, in modo conforme alle vigenti leggi che regolano le attività di Protezione Civile, verso le popolazioni colpite da calamità, nonché essere di sostegno ad enti ed associazioni, qualora ne facciano richiesta, per consolidare la struttura operativa in opere di Protezione Civile.
2. Promuovere tutte le attività culturali e di ricerca relative e di qualsiasi genere.

3. Promuovere patti di solidarietà fra le amministrazioni del Comune di Correggio e Comuni limitrofi (Unione dei Comuni Pianura Reggiana), nonché con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile della provincia di Reggio Emilia ODV.
4. Servizi di sicurezza, prevenzione e lotta agli incendi nelle manifestazioni popolari
5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, fatto salvo da quanto previsto dall'Art. 17 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di rimborsi spese.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderire ad organismi internazionali.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative (Art. 6 D.Lgs. 117/2017). Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. contributi da privati
3. eredità, donazione e legati;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
10. Rendite da beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e relativi allegati e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo e preventivo, verrà messo a disposizione di tutti gli associati ed agli enti con i quali è in essere una forma di convenzione, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, i soci fondatori e tutte le persone fisiche maggiorenni, che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla sua realizzazione, nel rispetto dello Statuto e del regolamento interno.

Il numero degli aderenti è illimitato e l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, con contestuale rilascio della ricevuta di pagamento della quota associativa stessa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 3 (tre)anni, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito, ad esclusione dei soci Fondatori e soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione dovuta a:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
 - Condanne penali passate in giudicato per reati che comportino o possono comportare l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione dei soci è deliberata provvisoriamente dal Consiglio direttivo e definitivamente dall'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Ottobre di ogni anno, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali con giustificato motivo, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che la prenderà in esame alla prima riunione utile.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo corretto, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti, la presidenza sottopone all'Assemblea stessa, la nomina di un segretario verbalizzante.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Conferisce le cariche sociali eleggendo il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo, qualora sussistano le condizioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017
- Revoca per giustificato motivo i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo e relativi allegati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica l'iscrizione di nuovi soci e approva l'esclusione degli associati anche in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva il regolamento interno di applicazione dello Statuto;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria :

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati iscritti da almeno 1 (un) anno o con attività costante in Associazione come previsto nel regolamento dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario verbalizzante;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

attresi la natura secondaria e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- propone l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni, su nomine di Soci Onorari e sui provvedimenti di esclusione degli associati, da ratificare in sede di Assemblea dei soci;
- propone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età; la presidenza sottopone all'assemblea stessa la nomina di un segretario verbalizzante con l'incarico di redigere il verbale della discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, entro 2 (due) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti la maggioranza dei consiglieri.

Di regola è convocato 1 (una) volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, si considera doppio il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti, controfirmati dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3(tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni

del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, individuato in sede di Assemblea Straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Organizzazioni di volontariato e in difetto, alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 comma 3 e comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

